

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Alberghi 12.24"



Il presente documento è stato redatto in data 19/12/2024  
ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della copertura assicurativa.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com); e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it); pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2023 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 818.985.709, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 670.844.734.  
Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 670.454.187 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.350.788.521, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 301.704.384 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.174.064.635 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 201,5%.

La legislazione applicabile alla copertura assicurativa, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

<b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b>	<p><b>INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO</b></p> <p>Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (fabbricato e contenuto) da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• incendio;</li><li>• azione meccanica e diretta del fulmine;</li><li>• scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;</li><li>• implosione;</li><li>• caduta di corpi celesti;</li><li>• caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti;</li><li>• onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;</li><li>• urto di veicoli in transito su strade pubbliche, che non sono di proprietà dell'Assicurato o al suo servizio;</li><li>• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore che fanno parte dei beni assicurati, se questi impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;</li></ul> <p>anche a seguito di colpa grave dell'Assicurato.</p> <p><b>GARANZIA RISCHIO LOCATIVO</b></p> <p>Questa garanzia riguarda il fabbricato quando è tenuto in locazione. Copre la responsabilità civile del locatario per i danni materiali al fabbricato, direttamente causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio o da altri eventi coperti con le garanzie della sezione.</p>
<b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b>	<p><b>INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA</b></p> <p>Vittoria indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni dell'albergo, anche se di proprietà di terzi (esclusi i clienti), causati dai seguenti eventi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• furto,</li> <li>• rapina,</li> <li>• estorsione,</li> </ul> <p>La garanzia comprende anche le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto di beni fuori dai locali;</li> <li>• furto tramite veicoli dell'Assicurato;</li> <li>• guasti e atti vandalici causati dai ladri;</li> <li>• altri guasti causati dai ladri a parti del fabbricato che contengono i beni assicurati e ad infissi che proteggono gli accessi ai locali stessi.</li> <li>• furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato, fuori dell'orario di lavoro;</li> <li>• portavalori;</li> <li>• spese sanitarie per infortunio in caso di rapina, estorsione e scippo;</li> <li>• impianti fotovoltaici o solari;</li> </ul>
<p align="center"><b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b></p>	<p><b>RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T.)</b></p> <p>Questa garanzia copre la r.c. dell'Assicurato quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• causa danni a terzi in modo accidentale (non volontario);</li> <li>• per fatti relativi all'esercizio dell'attività assicurata.</li> </ul> <p>La garanzia indennizza i seguenti danni a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• morte;</li> <li>• lesioni personali;</li> <li>• danni a cose.</li> </ul> <p>La garanzia comprende anche la r.c. che deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proprietà o conduzione dei fabbricati che sono beni strumentali per svolgere l'attività principale indicata in polizza;</li> <li>• committenza, direzione, esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati. Sono compresi anche: impianti fissi, cancelli elettrici, attrezzature, ponteggi, impalcature, recinzione installazione provvisoria del cantiere;</li> <li>• uso di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore. È esclusa la circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;</li> <li>• proprietà di alberi, parchi e giardini, piccolo parco gioco per ragazzi;</li> <li>• operazioni di ritiro, consegna e fornitura di merce. Sono compresi il trasporto, le operazioni di carico e scarico, e i danni a mezzi di trasporto in sosta o in uso durante tali operazioni. Sono esclusi i danni che derivano da mancato uso della merce e da circolazione dei veicoli su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;</li> <li>• proprietà e gestione di bar e ristoranti, compresi i danni che derivano da cose vendute dall'Assicurato. Sono esclusi i danni da vizio originario del prodotto, ad eccezione dei generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio direttamente al consumatore. Sono esclusi i danni che derivano da mancato uso o disponibilità e le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute;</li> <li>• partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni. È compreso il rischio che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di "stands";</li> <li>• organizzazione di feste, intrattenimenti, gite e altre attività ricreative. Sono esclusi i danni che derivano da circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;</li> <li>• servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, o da terzi incaricati dall'Assicurato;</li> <li>• presenza di cani da guardia nelle sedi in cui l'Assicurato svolge la sua attività;</li> <li>• danni da spargimento da acqua o da rigurgiti di sistemi di scarico, se il danno è conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.</li> </ul> <p>La garanzia comprende anche le prestazioni elencate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "R.C. degli addetti";</li> <li>• "R.C. che deriva da lavoratori non dipendenti";</li> <li>• "R.C. per infortuni subiti da lavoratori non dipendenti";</li> <li>• "R.C. per committenza";</li> <li>• "R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti";</li> <li>• "danni da interruzioni o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile".</li> </ul>
<p align="center"><b>SEZIONE MERCİ IN REFRIGERAZIONE</b></p>	<p><b>MERCİ IN REFRIGERAZIONE</b></p> <p>Vittoria indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;</li> <li>• fuoriuscita del fluido frigorifero,</li> </ul> <p>conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi coperti dalle garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" presenti in polizza, ad esempio: incendio, azione meccanica e diretta del fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;</li> <li>• guasti o rotture accidentali: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;</li> <li>– nei sistemi di adduzione dell'acqua collegati in modo diretto all'impianto frigorifero;</li> <li>– nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica collegati in modo diretto all'impianto frigorifero.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nella forma "CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO", la garanzia copre la mancata o anomala</p>

	produzione o distribuzione del freddo, solo se dura in modo continuativo per almeno 12 ore.
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>	<p><b>ASSISTENZA</b></p> <p>La garanzia comprende le prestazioni di assistenza di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Invio di un elettricista per interventi di urgenza";</li> <li>• "Invio di un fabbro per interventi di urgenza";</li> <li>• "Invio di un idraulico per interventi di urgenza";</li> <li>• "Invio di un sorvegliante";</li> <li>• "Rientro anticipato".</li> </ul>
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	<p><b>DIFESA PENALE</b></p> <p>In relazione all'attività dichiarata in polizza, Vittoria tutela i diritti dell'Assicurato se è sottoposto a procedimento penale per :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;</li> <li>• delitto doloso. La garanzia opera se al termine del procedimento l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza definitiva.</li> </ul> <p><b>CONSULENZA TELEFONICA</b></p> <p>La polizza comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le garanzie acquistate.</p>
<b>SEZIONE CYBER RISK</b>	<p>Puoi scegliere tra le seguenti "Forme di copertura": "SMART" o "TOP".</p> <p><b>Copertura SMART</b></p> <p>Acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con fatturato fino a € 300.000 e che rispettano specifici requisiti minimi di sicurezza informatica, dichiarati in polizza. Comprende le seguenti garanzie base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ASSISTENZA MALWARE";</li> <li>• "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";</li> <li>• "RIPRISTINO DEI DATI".</li> </ul> <p><b>Copertura "TOP"</b></p> <p>Acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con fatturato fino a € 25.000.000 e che rispettano specifici requisiti minimi di sicurezza informatica, dichiarati in polizza. Comprende le seguenti garanzie base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ASSISTENZA MALWARE";</li> <li>• "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";</li> <li>• "RIPRISTINO DEI DATI";</li> <li>• "RIMBORSO SPESE LEGALI PER AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"</li> <li>• "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"</li> <li>• "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";</li> <li>• "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE".</li> </ul>
<b>AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in copertura assicurativa).</b>	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
<b>CONTRATTO POLIENNALE</b>	In caso di durata poliennale del contratto è previsto uno sconto di premio.
<b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b>	<p><b>ESCLUSIONE R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO</b></p> <p>È esclusa la r.c. dell'Assicurato che deriva dalla proprietà dei fabbricati e dei locali dell'albergo.</p>
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b>	<p><b>FENOMENI ELETTRICI</b></p> <p>Vittoria indennizza i danni causati in modo diretto al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricato,</li> <li>• contenuto,</li> </ul> <p>da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, se di origine esterna.</p> <p><b>GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N° 213/2023</b></p> <p>Questa garanzia è attivabile solo insieme alle altre garanzie Ex Lege N°213/2023. Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione, inondazione e esondazione. Sono assicurati anche i terreni di proprietà dell'Impresa esistenti nell'area di pertinenza del fabbricato.</p> <p><b>GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023</b></p>

Questa garanzia è attivabile solo insieme alle altre garanzie Ex Lege N°213/2023.  
Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da frane.  
Sono assicurati anche i terreni di proprietà dell'Impresa esistenti nell'area di pertinenza del fabbricato.

#### **GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023**

Questa garanzia è attivabile solo insieme alle altre garanzie Ex Lege N°213/2023.  
Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto.  
Sono assicurati anche i terreni di proprietà dell'Impresa esistenti nell'area di pertinenza del fabbricato.

#### **INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE**

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati da inondazione, alluvione (compresi incendio, esplosione, scoppio) subiti dai beni assicurati, anche se causati da terremoto.

#### **INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA**

Vittoria indennizza i danni ai beni assicurati, causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua condotta dovuta a rottura accidentale di impianti (idrici, igienici, tecnici) presenti nel fabbricato.

#### **INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI**

Vittoria indennizza i danni ai beni assicurati, causati in modo diretto da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trascinate;
- grandine;
- tromba d'aria,

se la violenza di tali eventi è riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose;

#### **INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI**

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati che si verificano in conseguenza:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalico o dolosi;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i beni assicurati.

#### **INDENNIZZO PER GELO**

Vittoria indennizza i danni causati ai beni assicurati dal gelo che provoca la rottura degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'albergo fa parte.

#### **INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI**

Vittoria La garanzia indennizza i danni causati in modo diretto dalla grandine e dal vento a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere.
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica.

#### **INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO, RIGURGITO**

Vittoria indennizza i danni materiali causati in modo diretto da spargimento d'acqua che deriva da:

- occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato.

#### **INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE**

Vittoria indennizza i danni diretti ai beni assicurati causati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

#### **INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE**

In caso di sinistro che provoca l'interruzione (totale o parziale) dell'attività assicurata, Vittoria indennizza la differenza tra le seguenti spese:

- spese sostenute dall'Assicurato a seguito del sinistro;
- spese usuali necessarie per proseguire l'attività.

Se in polizza dichiara che l'albergo ha un periodo di apertura inferiore a 6 mesi (quindi rimane chiuso 6 mesi all'anno), la garanzia durante il periodo di chiusura non opera.

#### **INDENNIZZO PER TERREMOTO**

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.

Copre anche i danni di incendio, esplosione, scoppio subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto.

#### **LASTRE**

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti che derivano da rottura di:

- lastre,
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate sui fabbricati all'esterno degli stessi.

#### **RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE**

Copre in aggiunta a quanto già previsto dalla garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del sinistro.

#### **RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA**

	<p>Vittoria rimborsa le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rottura delle parti in muratura del fabbricato, necessaria per ricercare il guasto, e il successivo ripristino di tali parti;</li> <li>• la riparazione dell'impianto.</li> </ul> <p><b>RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che producono la dispersione;</li> <li>• demolire e ripristinare le parti del fabbricato danneggiate.</li> </ul>
<b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b>	<p><b>VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE</b></p> <p>Vittoria copre il furto e la rapina dei valori e dei preziosi che si trovano nei mezzi di custodia. La garanzia copre il furto se il ladro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entra nei locali in uno dei modi indicati all'articolo "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA";</li> <li>• viola le difese dei mezzi di chiusura;</li> </ul> <p>In caso di rapina, la garanzia vale anche per i valori e preziosi posti fuori dai mezzi di custodia.</p>
<b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b>	<p><b>ATTIVITÀ SPORTIVE</b></p> <p>La garanzia "R.C.T." comprende anche la r.c. dell'Assicurato che deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proprietà di palestre e piscine che fanno parte dell'albergo;</li> <li>• gestione di attività sportive (ad esempio pallacanestro, tennis, equitazione) all'interno del complesso dell'albergo.</li> </ul> <p><b>CURE TERMALI E CENTRO BENESSERE</b></p> <p>La garanzia "R.C.T." comprende anche la r.c. dell'Assicurato che deriva dall'esercizio di uno stabilimento termale o centro benessere in cui sono svolti solo trattamenti per i clienti dell'albergo assicurato</p> <p><b>ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI</b></p> <p>La copertura estende la garanzia "R.C.O." alle malattie professionali dei dipendenti riconosciute dall'INAIL.</p> <p><b>FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.)</b></p> <p>Al risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente infortunato, indipendentemente dalla percentuale di invalidità permanente, si applica la franchigia scelta dal Contraente e riportata in polizza.</p> <p><b>RICORSO TERZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiali e diretti alle cose di terzi;</li> <li>• causati da evento indennizzabile per le garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni".</li> </ul> <p><b>RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO</b></p> <p>La garanzia "R.C.T." comprende anche la r.c. che deriva all'Assicurato dalla proprietà o gestione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autorimesse, parcheggi e spazi di pertinenza dell'albergo.</li> </ul> <p><b>RISARCIMENTO PER DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI – AUMENTO DEL LIMITE</b></p> <p>Questa garanzia aumenta il limite di risarcimento della prestazione base "R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti".</p> <p><b>RISARCIMENTO PER DANNI AI VELOCIPEDI DEI CLIENTI</b></p> <p>Le cose consegnate comprendono anche i velocipedi dei clienti, se chiusi in appositi locali o riposti in locali sorvegliati.</p> <p><b>RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)</b></p> <p>La garanzia copre la r.c. dell'Assicurato che deriva da infortunio sul lavoro subito dai propri dipendenti.</p> <p><b>RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE</b></p> <p>La garanzia "R.C.T." comprende anche i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo.</p> <p><b>STABILIMENTI BALNEARI</b></p> <p>La garanzia "R.C.T." comprende anche la r.c. dell'Assicurato che deriva dalla gestione di stabilimenti balneari usati in maniera prevalente dai clienti dell'albergo.</p>
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>	<p><b>ASSISTENZA OSPITI</b></p> <p>Questa garanzia assicura i clienti dell'albergo. Comprende le seguenti prestazioni di assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Anticipo spese di prima necessità";</li> <li>• "Invio di un medico generico o di un'ambulanza in albergo (in Italia)";</li> <li>• "Riconsegna di oggetti, indumenti, documenti";</li> <li>• "Rientro in albergo dopo le dimissioni";</li> <li>• "Rientro dei familiari";</li> <li>• "Rientro della salma";</li> <li>• "Segnalazione di baby-sitter";</li> <li>• "Trasporto in ambulanza in Italia";</li> <li>• "Trasferimento in istituto di cura attrezzato in Italia o rientro al domicilio".</li> </ul>
<b>SEZIONE TUTELA</b>	<b>DIFESA CIVILE</b>

<p><b>LEGALE</b></p>	<p>In relazione all'attività dichiarata in polizza, Vittoria tutela i diritti dell'Assicurato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;</li> <li>• deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.</li> <li>• deve affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale che nascono dal mancato rispetto di obblighi contrattuali, propri o di controparte.</li> </ul> <p><b>ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI</b></p> <p>La garanzia <i>"DIFESA CIVILE"</i> è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.</p> <p>Puoi scegliere fra due opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>1 denuncia</u>, che prevede il limite di 1 sinistro per anno;</li> <li>• <u>2 denunce</u>, che prevede il limite di 2 sinistri per anno.</li> </ul> <p><b>ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI</b></p> <p>Le garanzie <i>"VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI"</i> sono estese alle vertenze contrattuali che insorgono e i cui processi avvengono in un paese dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.</p>
<p><b>SEZIONE CYBER RISK</b></p>	<p>Puoi scegliere tra le seguenti "Forme di copertura": "SMART" o "TOP".</p> <p><b>DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ</b></p> <p>La copertura agisce in caso di attacco informatico che rende indisponibile, in maniera diretta, il sistema informatico dell'impresa alberghiera assicurata. Vittoria indennizza le conseguenze economiche negative causate da una riduzione o interruzione dell'attività dell'impresa alberghiera.</p> <p><b>RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE</b></p> <p>Vittoria copre i costi dei risarcimenti che l'Assicurato deve pagare quando è responsabile civile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diffamazione o danno reputazionale;</li> <li>• violazione della proprietà intellettuale;</li> <li>• violazione o interferenza del diritto alla privacy;</li> <li>• in conseguenza della sua attività multimediale.</li> </ul> <p><b>INDENNIZZO PER CYBER-CRIME</b></p> <p>Vittoria rimborsa all'Assicurato le somme trasferite in modo illegale dai suoi conti bancari a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso diretto e non autorizzato a tali conti;</li> <li>• alterazione dei dati nel sistema informatico dell'Assicurato.</li> </ul> <p><b>RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE</b></p> <p>Vittoria risarcisce le spese che l'Assicurato sostiene, a seguito di un attacco informatico, per tutelare la sua immagine e reputazione.</p> <p><b>RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS</b></p> <p>La garanzia opera in caso di violazione dello standard PCI-DSS causata da un attacco informatico.</p>



## Che cosa NON è assicurato?

<p><b>RISCHI ESCLUSI INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b></p>	<p>Non sono assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricati che si trovano fuori dal territorio della Repubblica Italiana;</li> <li>• fabbricati (e contenuto presente all'interno di essi) costruiti con materiali combustibili nelle: <ul style="list-style-type: none"> <li>– strutture portanti verticali;</li> <li>– pareti esterne;</li> <li>– coperture e coibentazioni,</li> </ul> </li> </ul> <p>le strutture portanti del tetto e i solai possono essere costruiti con qualsiasi materiale.</p>
<p><b>RISCHI ESCLUSI FURTO E RAPINA</b></p>	<p>Non sono assicurabili fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che si trovano fuori dal territorio della Repubblica Italiana;</li> <li>• con pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali diversi da: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vivo; cotto; calcestruzzo; vetrocemento armato; vetro antisfondamento; cemento.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>RISCHI ESCLUSI RESPONSABILITA' CIVILE</b></p>	<p>La prestazione <i>"R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti"</i> non opera per i danni i veicoli natanti in genere o cose in esso contenute.</p> <p>La garanzia <i>"CURE TERMALI E CENTRO BENESSERE"</i> esclude la responsabilità professionale medica.</p> <p>La garanzia <i>"RICORSO TERZI"</i> non considera terzi (quindi la copertura non vale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</li> <li>• se l'Assicurato non è una persona fisica: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– le società che (rispetto all'impresa assicurata) sono controllanti, controllate o collegate ed i loro amministratori.</li> </ul>
<b>RISCHI ESCLUSI MERCİ IN REFRIGERAZIONE</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>RISCHI ESCLUSI ASSISTENZA</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>RISCHI ESCLUSI TUTELA LEGALE</b>	<p>Non sono assicurabili le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;</li> <li>• svolgono attività diverse da: albergo, residenza turistica alberghiera, ostello, pensione, bed and breakfast, affitta-camere comprese le attività connesse (ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi).</li> </ul>
<b>RISCHI ESCLUSI CYBER RISK</b>	<p>Non sono assicurabili le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;</li> <li>• con numero addetti uguale o superiore a 50;</li> <li>• relative ai seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> <li>– banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito;</li> <li>– aziende generazione o distribuzione energia-gas-acqua;</li> <li>– cliniche, ospedali, case di cura, ASL;</li> <li>– produzione o vendita di armi;</li> <li>– fornitore di servizi per applicazioni, internet e cloud;</li> <li>– compagnie telefoniche;</li> <li>– managed fornitore di servizi;</li> <li>– social network provider;</li> <li>– specializzate nel commercio on line;</li> <li>– gioco d'azzardo on line;</li> <li>– associazioni no profit;</li> <li>– comuni;</li> <li>– CAF;</li> <li>– call center.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per le garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "ASSISTENZA MALWARE",</li> <li>• "RIPRISTINO DEI DATI"</li> <li>• "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER",</li> </ul> <p>l'Assicurato non ha diritto alle prestazioni se si rivolge a soggetti diversi dal fornitore di servizi o da esperti.</p>



## Ci sono limiti di copertura?

<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p><b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b></p> <p><u>A) Esclusioni per le garanzie Ex Lege N°213/2023</u></p> <p>Non sono indennizzabili i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;</li> <li>• che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;</li> <li>• relativi a rotture di dighe o canali artificiali;</li> <li>• da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui beni assicurati;</li> <li>• causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;</li> <li>• da cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da franamento;</li> <li>• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;</li> <li>• da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</li> <li>• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;</li> <li>• causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del sinistro sui beni assicurati;</li> <li>• ai beni assicurati posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione;</li> <li>• relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o in ogni caso danni – non</li> </ul>
---	--

espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);

- alle merci;
- alle cose assicurabili a condizioni speciali;
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al P.R.A., i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi;
- e/o eventi relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Inoltre, sono esclusi:

- indennizzi assicurativi corrisposti all'Assicurato in relazione a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali e/o danni non espressamente richiamati nell'Art.1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 e del Decreto MEF-MIMIT, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi;
- sinistri relativi a beni e/o ad attività in violazione della normativa applicabile;
- le spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023", sono esclusi i danni causati:

- da allagamento/Flash Floods;
- da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- da variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'alluvione, inondazione ed esondazione;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre, per la garanzia "FRANE EX LEGE N°213/2023", sono esclusi i danni causati:

- da terremoto, alluvione, inondazione e esondazione, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di alluvione, inondazione e esondazione che sono ricomprese nelle garanzie "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023" e "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023";
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Inoltre, per la garanzia "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023", sono esclusi i danni causati:

- da allagamento, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da alluvione, inondazione e esondazione;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.



## B) Esclusioni per le altre garanzie (diverse dalle garanzie Ex Lege N°213/2023)

Tutte le garanzie escludono i danni causati da o dovuti a:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'Assicurato prova che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo);
- atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Esclusione non valida se è attiva la garanzia *"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"*;
- dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- terremoti. Esclusione non valida per quanto coperto con le garanzie *"INDENNIZZO PER TERREMOTO"*, *"TERREMOTO EX LEGE N° 213/2023"*, se presenti in polizza;
- maremoti, eruzioni vulcaniche;
- inondazioni, alluvioni. Esclusione non valida per quanto coperto con le garanzie *"INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE - INONDAZIONE"*, *"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*, se presenti in polizza.

Sono esclusi anche i danni:

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alle singole parti della macchina o dell'impianto nel quale si è verificato scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine. Esclusione non valida se è attiva la garanzia *"FENOMENI ELETTRICI"*;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza.

La garanzia *"INDENNIZZO EVENTI ATMOSFERICI"* esclude:

- danni che si verificano all'interno dei fabbricati, alle merci o al contenuto. Esclusione non valida se i danni sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- danni causati da:
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali o artificiali);
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - cedimento o franamento del terreno;
- danni subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne;
  - beni all'aperto. Esclusione non valida per serbatoi e impianti fissi (per natura o destinazione);
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
  - baracche di legno o plastica e quanto contenuto in esse;
  - serramenti, vetrate, lucernari in genere, insegne. Esclusione non valida se i danni:
    - derivano da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
    - sono coperti con la garanzia *"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"*;
  - lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Esclusione non valida per quanto coperto con la garanzia *"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"*.

La garanzia *"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"* esclude i danni:

- conseguenti a inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o dovuti ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità (di diritto o di fatto) o in occasione di serrata.

La garanzia *"INDENNIZZO PER DANNI DA SOVRACCARICO DI NEVE"* esclude i danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati e al loro contenuto, se i fabbricati non sono conformi alle norme in vigore per i sovraccarichi di neve e a eventuali disposizioni locali. Esclusione non valida se il rifacimento non ha influenza sul sinistro;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed alle merci o al loro contenuto;
- a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e alle cose presenti al loro

interno;

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, ed alle impermeabilizzazioni. Esclusione non valida se il danno è causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

La garanzia "INDENNIZZO PER GELO" esclude i danni da spargimento d'acqua causato da:

- rotture di canalizzazione;
- tubazioni;
- condutture;

interrate o installate all'esterno del fabbricato.

La garanzia "INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO" esclude i danni da:

- occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;
- occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Per la garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA" esclude i danni da:

- umidità;
- gocciolamento;
- traboccamento o rigurgito di fognature;
- gelo;
- rottura degli impianti automatici di estinzione.

Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Esclusione non valida per quanto coperto con la garanzia "RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA", se presente in polizza.

La garanzia "RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA" esclude le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

La garanzia "RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS" esclude le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

La garanzia "FENOMENI ELETTRICI" esclude i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione ed i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato al momento della stipula della polizza e quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti che si verificano senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici ed a lampade e altre fonti di luce. Esclusione non valida se tali danni sono connessi ad altri danni indennizzabili che si verificano anche in altre parti dei beni assicurati.

La garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE" esclude i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione;
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua a seguito di bomba d'acqua. Per bomba d'acqua si intende una precipitazione piovosa intensa e violenta, con quantità di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto dell'inondazione, alluvione, allagamento sui beni assicurati;

Inoltre, l'assicurazione non copre i seguenti danni:

- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- ai locali interrati e al loro contenuto;
- alle merci collocate a meno di 12 cm dal pavimento.

La garanzia "INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE" esclude i danni:

- per inattività che dipendono (in modo diretto o indiretto) da eventi non garantiti o esclusi da questa sezione.
- dovuti ad un sinistro, anche se indennizzabile per questa sezione, causato da:
  - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'Assicurato prova che il sinistro non ha alcun rapporto con questi eventi.
  - esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'Assicurato prova che il sinistro non ha alcun rapporto con questi eventi.
  - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
  - da fenomeno elettrico.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate, che impediscono o rallentano la fornitura di materiali per cause esterne come, ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati guerra;
  - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di:
  - denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

La garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO" esclude i danni:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• causati da esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo), anche se questi fenomeni sono originati da terremoto;</li> <li>• causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;</li> <li>• causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica. Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati;</li> <li>• furto, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</li> <li>• indiretti, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– cambiamenti di costruzione;</li> <li>– mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;</li> <li>– sospensione di lavoro</li> <li>– qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;</li> </ul> </li> <li>• a fabbricati e tettoie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;</li> <li>– in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;</li> </ul> </li> <li>• a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;</li> <li>• conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del fabbricato a normative che entrano in vigore dopo la sua costruzione.</li> </ul> <p>La garanzia "LASTRE" esclude i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indennizzabili in base ad altre garanzie presenti in polizza.</li> <li>• derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>– crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato;</li> <li>– cedimento del terreno;</li> <li>– restauro dei locali;</li> <li>– operazioni di trasloco;</li> <li>– lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;</li> <li>– lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici;</li> <li>– rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;</li> </ul> </li> <li>• causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>– eruzioni vulcaniche;</li> <li>– terremoti;</li> <li>– maremoti;</li> <li>– mareggiate;</li> <li>– inondazioni;</li> <li>– alluvioni;</li> <li>– gelo;</li> </ul> </li> <li>• alle lastre con speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;</li> <li>• a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;</li> <li>• a cose lavorate o vendibili dall'Assicurato;</li> <li>• causati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.</li> </ul>
<p><b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b></p>	<p><b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b></p> <p>Tutte le garanzie escludono i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che si verificano in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive;</li> <li>– trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri eventi naturali;</li> <li>– atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato;</li> <li>– scioperi, tumulti popolari, sommosse;</li> <li>– confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le suddette esclusioni non sono valide se l'Assicurato prova che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assicurato o Contraente;</li> <li>– persone che abitano con l'Assicurato o il Contraente o occupano i locali che contengono i beni assicurati o i locali comunicanti;</li> <li>– persone del fatto delle quali devono rispondere l'Assicurato o il Contraente;</li> <li>– incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;</li> <li>– parenti o affini dell'Assicurato o del Contraente da vincoli di parentela o affinità anche se non abitano insieme;</li> </ul> </li> <li>• causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi;</li> <li>• indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza;</li> <li>• da sottrazione di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato, causati da attacco al sistema stesso;</li> <li>• alle cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo.</li> </ul>
	<p><b>SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE</b></p>

**Sono previste  
le seguenti  
Esclusioni**

La garanzia "R.C.T." esclude i danni che derivano da:

- proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non sono beni strumentali per svolgere l'attività assicurata;
- circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate o in aree aeroportuali. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione "R.C. per committenza";
- navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei;
- uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persone non abilitate a norma di legge;
- cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- possesso o impiego di esplosivi;
- servizi medici e infermieristici;
- furto, perdita, divulgazione non autorizzata di dati personali non pubblici;
- alterazione, cancellazione o danneggiamento di dati, presenti nel sistema informatico dell'Assicurato, e supporto dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato;
- incendio e furto;
- persone che non rientrano nella definizione di addetti. Esclusione non valida per le persone indicate nella prestazione "Responsabilità per i lavoratori non dipendenti";
- svolgimento di lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- inquinamento di aria, acqua e suolo. Esclusione non valida per i danni coperti con la garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE", se presente in polizza;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di: falde acquifere, giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato;
- trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).
- Inoltre, sono esclusi i danni a:
- cose che l'Assicurato usa, ha in consegna o in custodia. Esclusione non valida per le cose portate o consegnate dai clienti;
- cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- condutture e impianti sotterranei in genere, fabbricati e ad altre cose in genere, se i danni sono dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno.

Sono esclusi i danni indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni (se presenti in polizza).

La prestazione "R.C. per committenza" esclude la r.c. che fa capo a:

- persone che non sono addetti dell'Assicurato;
- imprese che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;

Esclude inoltre la r.c. che deriva dalla guida dei seguenti veicoli:

- in usufrutto o di proprietà dell'Assicurato (o a lui intestati al P.R.A.);
- locati all'Assicurato.

La prestazione "R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti" esclude i danni da:

- bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;
- lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia "ATTIVITÀ SPORTIVE" esclude inoltre:

- i danni che avvengono durante i corsi tenuti da istruttori non abilitati o non incaricati dall'albergatore.
- i danni che avvengono durante gare e prove. Esclusione non valida per gare e prove fatte tra partecipanti a corsi a solo scopo di divertimento.

La garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI" non è valida:

- per i lavoratori dipendenti che hanno una ricaduta di malattia professionale già risarcita o risarcibile;
- per le malattie professionali dovute ai seguenti atti dei rappresentanti legali dell'Assicurato:
  - mancato rispetto delle disposizioni di legge;
  - mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire il rischio di malattia.

Questa esclusione non vale per i danni che si verificano dopo il momento in cui, per rimediare alla situazione, si compiono azioni utili in quella circostanza;

- per le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla fine della garanzia o del rapporto di lavoro;
- se le malattie si manifestano per la prima volta prima della sottoscrizione della polizza;
- se le malattie non sono conseguenza di fatti colposi commessi e accaduti per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia "RICORSO TERZI" esclude i danni:

- a cose (di terzi) che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto, comprese le cose trasportate, durante le operazioni di carico e scarico;
- causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La garanzia "RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO" esclude i danni:

- da furto e incendio dei veicoli che non sono in consegna o custodia;
- alle cose contenute nei veicoli.

La garanzia "R.C.O." esclude i danni che derivano da:

- detenzione o impiego di esplosivi;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;</li> <li>• campi elettromagnetici;</li> <li>• presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);</li> <li>• malattie professionali. Esclusione non valida per i danni coperti con la garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI", se presente in polizza.</li> </ul> <p>La garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE" esclude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualsiasi tipo di inquinamento, che causa emissione o fuoriuscita di sostanze, avvenuto in maniera graduale.</li> <li>• la contaminazione è dovuta al mancato rispetto, da parte dell'Assicurato, di norme e disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in vigore al momento del sinistro;</li> <li>– date da qualunque Autorità.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b></p>	<p><b>SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE</b></p> <p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p><b>Sono previste le seguenti Esclusioni</b></p>	<p><b>SEZIONE ASSISTENZA</b></p> <p>La garanzia non opera per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;</li> <li>• scioperi, saccheggi, atti di terrorismo;</li> <li>• terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;</li> <li>• radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo);</li> <li>• dolo dell'Assicurato;</li> <li>• suicidio o tentato suicidio del cliente dell'albergo;</li> <li>• infortuni che derivano dallo svolgimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>– corse e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti;</li> <li>– alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai;</li> <li>– salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte;</li> <li>– pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà;</li> </ul> </li> <li>• infortuni avvenuti per la pratica di sport come professionisti;</li> <li>• intossicazioni per abuso di alcolici o psicofarmaci e quelle che derivano dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;</li> <li>• malattie nervose e mentali;</li> <li>• malattie della gravidanza oltre la 26-esima settimana di gestazione e del puerperio;</li> <li>• malattie che sono espressione o conseguenza diretta di patologie croniche o già esistenti al soggiorno in albergo;</li> <li>• espianto e trapianto di organi.</li> </ul> <p>L'assicurazione non opera in caso di circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile.</p> <p>La prestazione "Invio di un idraulico per interventi di urgenza" non opera in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allagamento o mancanza d'acqua provocati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>– guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili;</li> <li>– rottura delle tubature esterne all'albergo;</li> <li>– interruzione di fornitura di acqua da parte dell'ente erogatore;</li> <li>– negligenza dell'Assicurato;</li> </ul> </li> <li>• mancato scarico delle acque nere provocato da tracimazione dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>– rigurgito di fogna,</li> <li>– otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici;</li> </ul> </li> <li>• intervento sull'impianto di riscaldamento per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.</li> </ul> <p>La prestazione "Invio di un elettricista per interventi di urgenza" non opera in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;</li> <li>• interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;</li> <li>• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'albergo, a monte del contatore.</li> </ul> <p>La prestazione "Rientro della salma" non opera in caso di spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla cerimonia funebre;</li> <li>• per la ricerca di persone o eventuale recupero della salma.</li> </ul> <p>La prestazione "Trasferimento in istituto di cura attrezzato" non è dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della S.O., possono essere curate sul posto;</li> <li>• le malattie infettive, se il trasporto implica la violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali;</li> <li>• tutti i casi in cui il cliente o i suoi familiari firmano le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura in cui è ricoverato il cliente.</li> </ul> <p>Vittoria non fornisce prestazioni alternative o indennizzi per compensare l'Assicurato che non usufruisce delle prestazioni previste in polizza.</p> <p>La prestazione "Rientro della salma" non opera in caso di spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla cerimonia funebre;</li> <li>• per la ricerca di persone o eventuale recupero della salma.</li> </ul> <p>La prestazione "Trasferimento in istituto di cura attrezzato" non è dovuta per:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della S.O., possono essere curate sul posto;</li> <li>• le malattie infettive, se il trasporto implica la violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali;</li> <li>• tutti i casi in cui il cliente o i suoi familiari firmano le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura in cui è ricoverato il cliente.</li> </ul>
<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p><b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p> <p>La copertura assicurativa non è valida per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li> <li>• materia fiscale, tributaria e amministrativa. Esclusione non valida nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– imputazioni penali;</li> <li>– ricorso o opposizione a sanzioni amministrative;</li> </ul> </li> <li>• controversie e procedimenti penali riferiti a beni immobili diversi da quelli (indicati in polizza) dove è svolta l'attività;</li> <li>• operazioni relative all'acquisto, vendita, costruzione o affitto di beni immobili;</li> <li>• controversie relative al diritto di proprietà ed altri diritti reali su immobili;</li> <li>• controversie e procedimenti penali che derivano dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;</li> <li>• operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;</li> <li>• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;</li> <li>• controversie relative a rapporti fra soci e amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione d'impresa;</li> <li>• vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi effettuati dall'Assicurato. Esclusione non valida se è attiva la garanzia <i>"ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI"</i>;</li> <li>• multe o ammende e gli oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. Esclusione non valida per il contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati (avvocati e periti).</li> <li>• controversie di natura contrattuale con Vittoria.</li> </ul> <p>In caso di controversia tra te (il Contraente) ed un altro Assicurato, l'assicurazione opera solo a tuo favore.</p> <p>In caso di controversia tra più Assicurati, le garanzie operano solo a favore del Contraente.</p>
<p>Sono previste le seguenti Esclusioni</p>	<p><b>SEZIONE CYBER RISK</b></p> <p>L'assicurazione non copre i danni dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eventi assicurati accaduti prima del periodo di retroattività (se indicato in polizza);</li> <li>• dolo dell'Assicurato, dei dirigenti e amministratori;</li> <li>• lesioni personali, malattia, morte;</li> <li>• confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;</li> <li>• utilizzo di software illegale o privo di licenza;</li> <li>• guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico dell'Assicurato, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;</li> <li>• scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;</li> <li>• errore di programmazione;</li> <li>• errore umano di un fornitore esterno;</li> <li>• errori, omissioni, o negligenza dell'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale;</li> <li>• errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;</li> <li>• guasti, interruzioni, indisponibilità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sistemi di comunicazione,</li> <li>– internet service;</li> <li>– fornitura di elettricità;</li> <li>– qualsiasi altra infrastruttura esterna che non è sotto il controllo dell'Assicurato.</li> </ul> </li> </ul> <p>Esclusione non valida per i fornitori esterni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico;</li> <li>• violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dei fornitori esterni;</li> <li>• interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell'Assicurato;</li> <li>• furto o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. Esclusione valida per la garanzia <i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI"</i>;</li> <li>• mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'Assicurato;</li> </ul> <p>Inoltre, l'assicurazione non copre i danni relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi che un fornitore esterno ha subappaltato a terzi;</li> <li>• responsabilità contrattuali.</li> </ul> <p>Inoltre, l'assicurazione non copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, sostenute dall'Assicurato per rimettere in efficienza il sistema informatico;</li> <li>• richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;</li> <li>• multe o sanzioni di qualsiasi natura;</li> <li>• eventuale riscatto pagato dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;</li> </ul>



- perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire:
  - operazioni commerciali;
  - investimenti;
  - cessioni;
  - compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
  - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'Assicurato;
  - società controllate dall' Assicurato;
  - un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, esercita un controllo;
  - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
  - un soggetto giuridico in cui l'Assicurato ha un qualsiasi interesse finanziario;
  - qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato è coinvolto.

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni che si verificano in occasione di:

- esplosioni;
  - emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
  - radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Esclusioni non valide se l'Assicurato prova che il sinistro non ha rapporto con i suddetti eventi;
- attacco con armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
  - sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra.

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su:

- siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso;
- siti web che non sono controllati in modo diretto dall' Assicurato.

Infine, l'assicurazione non copre i danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una guerra o di una guerra informatica.

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

## SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

### Franchigie e Scoperti

Garanzia / Prestazione	FRANCHIGIA	SCOPERTO
"FENOMENI ELETTRICI"	-	20% con min € 150 Max € 2000
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	Indicata in polizza	Indicato in polizza
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	Indicata in polizza	Indicato in polizza
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	Indicata in polizza	Indicato in polizza
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	Indicata in polizza	Indicato in polizza
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	€ 500	-
"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"	-	10% con min € 500
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	-
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA" Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno	-	10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
"INDENNIZZO PER GELO"	€ 100	-
"INDENNIZZO PER GELO" Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno	-	10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"	-	10% con min € 250
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO E RIGURGITO"	€ 100	-
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTORE, TRABOCCO E RIGURGITO" Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno	-	10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura

"INDENNIZZO PER DANNI DA SOVRACCARICO DI NEVE"	-	10% con min € 5.000 max € 50.000
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	3 giorni	-
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicata in polizza	Indicato in polizza
"LASTRE"	€ 150	-
"LASTRE" Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno	-	10% con min € 150 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	-
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA" Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno	-	10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"	€ 100	-
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS" Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno	-	10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura

#### Limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Contenuto all'aperto	€ 10.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici	€ 2.500 per anno solare
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Preziosi, gioielli, raccolte e collezioni	€ 15.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Quadri ed oggetti d'arte	€ 15.000 per singolo oggetto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Scorte alimentari, imballaggi e contenitori presso terzi	10% della somma assicurata per il contenuto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese di rimozione e ricollocamento del contenuto	15% della danno liquidabile max € 25.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Valori	10% della somma assicurata per il contenuto max € 15.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese di riprogettazione del fabbricato e costi ed oneri di ricostruzione a carico dell'Assicurato	5% del danno liquidabile max € 25.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro	10% del danno liquidabile max € 25.000
"RISCHIO LOCATIVO" Spese di riprogettazione del fabbricato e costi ed oneri di ricostruzione a carico dell'Assicurato	5% del danno liquidabile max € 25.000 per anno solare
"RISCHIO LOCATIVO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro	10% del danno liquidabile max € 25.000
"RISCHIO LOCATIVO" Onorari dei periti	5% dell'indennizzo max € 8.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"	5% dell'indennizzo

Onorari dei periti	max € 8.000
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	<p>€somma assicurata indicata in polizza</p> <p>Per i danni ai terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 500.000 per sinistro.</li> <li>• 100% della somma assicurata per il fabbricato per anno solare.</li> </ul>
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	<p>€somma assicurata indicata in polizza</p> <p>Per i danni ai terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 500.000 per sinistro.</li> <li>• 100% della somma assicurata per il fabbricato per anno solare.</li> </ul>
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	<p>€somma assicurata indicata in polizza</p> <p>Per i danni ai terreni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 500.000 per sinistro.</li> <li>• 100% della somma assicurata per il fabbricato per anno solare.</li> </ul>
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	Indicato in polizza
"INDENNIZZO PER GELO"	€ 3.000 per sinistro € 15.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"	€ 5.000
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONI DI CONDUTTURE, TRABOCCO E RIGURGITO"	€ 3.000 per sinistro € 15.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE"	60% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	80% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"	80% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	Max 90 giorni consecutivi dopo il sinistro
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicato in polizza
"LASTRE"	€ 1.500 per singola lastra
"RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO" Rifiuti pericolosi e radioattivi	50% della somma assicurata max € 25.000
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	0,4% della somma assicurata per il fabbricato, per anno solare
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"	€ 1.500 per sinistro € 3.000 per anno solare

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

#### SEZIONE FURTO E RAPINA

#### Franchigie e Scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	FRANCHIGIA	SCOPERTO
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto dei beni fuori dai locali	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% per i beni all'aperto</li> <li>• 25% per i beni temporaneamente presso terzi</li> </ul>

<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Furto tramite veicoli dell'Assicurato	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20%</li> <li>• nessun indennizzo, se tale evento è assicurato con altra impresa di assicurazioni</li> </ul>
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Impianti fotovoltaici o solari	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti sui tetti: 10% con min € 1.000</li> <li>• Impianti a terra.</li> <li>• 20% con min € 1.000 in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme</li> <li>• 10% con min € 1.000 in caso di funzionamento dell'impianto di allarme</li> </ul>
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Caratteristiche costruttive dei locali Mancato rispetto dei requisiti	-	25%
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Mezzi di chiusura non conformi	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25%</li> <li>• 10% se l'Assicurato, i suoi dipendenti o familiari sono presenti nei locali al momento del furto</li> </ul>
<i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Alberghi stagionali con chiusura oltre 6 mesi all'anno	€ 2.500	-

#### Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Oggetti pregiati	€ 5.000 per singolo oggetto o per servizio di argenteria
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Preziosi	20% della somma assicurata max € 5.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Valori	€20% della somma assicurata max € 5.000
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Furto dei beni fuori dai locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i beni all'aperto: 10% della somma assicurata max € 5.000</li> <li>• Per i beni temporaneamente presso terzi; 15% della somma assicurata max € 5.000</li> </ul>
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Guasti e atti vandalici sui beni assicurati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasti: max € 2.000</li> <li>• Atti vandalici: max 20% della somma assicurata</li> </ul>
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Altri guasti causati dai ladri	€ 2.500
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Spese sanitarie	€ 1.500
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Impianti fotovoltaici	€ 10.000 per sinistro e per anno solare
<i>"INDENNIZZO PER FURTO e RAPINA"</i> Portavalori	20% della somma assicurata max € 5.000

Sono previsti i  
seguenti limiti di  
copertura

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### Franchigie e Scoperti

Garanzia / Prestazione	FRANCHIGIA	SCOPERTO
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni durante operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, trasporto e operazioni di carico e scarico	€ 100	-
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta	€ 100	-
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni da spargimento di acqua o da rigurgiti del sistema di scarico per rottura accidentale di impianti idrici	€ 150	-
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro r.c. risarcibile	-	10% min € 1.500
"R.C.T." R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti	€ 150 per cliente danneggiato	-
"ATTIVITÀ SPORTIVE"	€ 150	-
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal Contraente ed indicata in polizza: € 2.600	-
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal Contraente ed indicata in polizza: € 5.200	-
"RISARCIMENTO DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO"	€ 150	-
"RISARCIMENTO PER DANNI AI VELOCIPEDI DEI CLIENTI"	€ 150	-
"R.C.O."	Nessun risarcimento in caso di Invalidità Permanente inferiore a 6% (franchigia relativa 6%)	-
"RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"	-	10% con min € 2.500

### Limiti di Risarcimento

Garanzia / Prestazione	Limiti di risarcimento (per anno solare, salvo diversa indicazione)
"R.C.T."	€ 75.000

<p><i>"R.C.T."</i> R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cose portate o consegnate. Danni in seguito a incendio, esplosione o scoppio: massimo € 260.000 per uno o più clienti danneggiati</li> <li>• Cose consegnate e riposte in mezzi di custodia: massimo € 60.000 per uno o più clienti danneggiati</li> <li>• Cose consegnate e non riposte in mezzi di custodia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– massimo € 25.000 per uno o più clienti danneggiati</li> </ul> </li> <li>• Cose portate e riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– massimo per singolo cliente: € 7.500;</li> <li>– massimo per più clienti danneggiati: € 60.000.</li> </ul> </li> <li>• Cose portate e non riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– massimo per singolo cliente: € 5.000;</li> <li>– massimo per più clienti danneggiati € 40.000.</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>"RISARCIMENTO PER DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI AUMENTO DEL LIMITE"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cose portate e non riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– massimo per singolo cliente: importo indicato in polizza;</li> <li>– massimo per più clienti danneggiati: € 40.000.</li> </ul> </li> <li>• Cose portate e riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– massimo per singolo cliente: importo indicato in polizza, aumentato del 50%</li> <li>– massimo per più clienti danneggiati: € 60.000</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>"ESTENSIONE AI VELOCIPEDI DEI DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 5.200 per velocipede</li> <li>• € 15.000 per sinistro e anno solare</li> </ul>
<p><i>"RICORSO TERZI"</i> Per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi</p>	10% del massimale indicato in polizza
<p><i>"RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 50.000 per veicolo</li> <li>• € 150.000 per sinistro e anno solare</li> </ul>
<p><i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"</i></p>	€ 150.000 per sinistro e anno solare

<p>Sono previsti i seguenti limiti di copertura</p>	<b>SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE</b>		
	Franchigie e Scoperti		
	<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b>	<b>FRANCHIGIA</b>	<b>SCOPERTO</b>
	<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE"</i> Guasti o rotture del frigorifero o dei sistemi che portano acqua ed elettricità al frigorifero</p>	-	25% dell'indennizzo min € 100
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"</i> Mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo</p>	Periodo continuativo 12h (franchigia relativa)	-	
Limiti di indennizzo			
<b>Garanzia o bene colpito da sinistro</b>	<b>Limiti di indennizzo</b> (per sinistro, salvo diversa indicazione)		
<i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE"</i>	5% dell'indennizzo		



Onorari dei periti	max € 8.000
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE"</i>          Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro          Se in polizza è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"</p>	Limite in percentuale della somma assicurata per la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE": <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi";</li> <li>• 50% con max € 25.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".</li> </ul>
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE"</i>          Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro          Se in polizza non è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"</p>	10% del danno liquidabile con max € 25.000
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"</i>          Onorari dei periti</p>	5% dell'indennizzo max € 8.000
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"</i>          Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro          Se in polizza è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"</p>	Limite in percentuale della somma assicurata per la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE": <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi";</li> <li>• 50% con max € 25.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".</li> </ul>
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"</i>          Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro          Se in polizza non è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"</p>	10% del danno liquidabile max € 25.000

## SEZIONE ASSISTENZA

### Limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
<i>"ASSISTENZA ALBERGO"</i> Invio di un elettricista per interventi di urgenza	€ 500
<i>"ASSISTENZA ALBERGO"</i> Invio di un fabbro per interventi di urgenza	€ 500
<i>"ASSISTENZA ALBERGO"</i> Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 500
<i>"ASSISTENZA ALBERGO"</i> Invio di un sorvegliante	€ 500
<i>"ASSISTENZA ALBERGO"</i> Rientro anticipato	€ 500
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Invio di un medico generico in albergo (in Italia)	Costo dell'invio
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Trasporto in ambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso	€ 200 per il percorso complessivo (andata/ritorno)
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Trasferimento in istituto di cura attrezzato in Italia o nel paese d'origine del cliente	€ 1.600 per il percorso complessivo (andata/ritorno)
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Anticipo spese di prima necessità	€ 1.000
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Riconsegna oggetti/indumenti/documenti	Costo spedizione

<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Rientro in albergo dopo le dimissioni	€ 150
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Rientro dei familiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 250 se in Italia</li> <li>• € 350 se in Europa</li> <li>• € 600 se nel resto del mondo</li> </ul>
<i>"ASSISTENZA OSPITI"</i> Rientro della salma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.000 se in Italia</li> <li>• € 5.000 se in Europa</li> <li>• € 10.000 se nel resto del mondo</li> </ul>

I limiti si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.  
Ogni prestazione può essere fornita al massimo 3 volte nello stesso anno solare.  
Quando si verifica un sinistro, l'Assicurato non può richiedere la stessa prestazione per più di 1 volta.

## SEZIONE TUTELA LEGALE

### Limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limiti di indennizzo (per sinistro, salvo diversa indicazione)
Spese per assistenza interprete	10 ore lavorative
Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Anticipo della cauzione	€ 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e peritali	€ 2.000
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo €3.000 per gli onorari del domiciliatario per sinistro e per anno
Spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito	Solo i primi 2 tentativi

Sono previsti i seguenti limiti di copertura

## SEZIONE CYBER RISK

### Franchigie

Garanzia / Prestazione	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)
<i>"RIMBORSO SPESE PER LA DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"</i>	€ 1.000
<i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"</i>	€ 1.000 per i soli costi legali
<i>"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE"</i>	€ 1.000
<i>"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE"</i>	€ 1.000
<i>"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS"</i>	€ 1.000
<i>"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"</i>	€ 1.000
<i>"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"</i>	franchigia temporale 12 ore
<i>"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"</i>	€ 5.000

### Limiti di indennizzo

Garanzia	Limiti di indennizzo
<i>"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"</i>	50% del massimale indicato in polizza con il massimo di € 50.000 per sinistro e per anno

Il massimale indicato in polizza è l'importo massimo complessivo a carico di Vittoria per la totalità dei sinistri che colpiscono una o più garanzie per ogni annualità assicurativa.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

### SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare Vittoria o l'Agenzia cui è assegnata la polizza;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso rischio;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa.

### SEZIONE FURTO E RAPINA

Devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare Vittoria o l'Agenzia cui è assegnata la polizza;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso rischio;
- comunicare a Vittoria le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo: nella denuncia devi indicare, tra l'altro, l'Agenzia e il numero di polizza;
- inviare a Vittoria un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo) e la copia della denuncia fatta all'Autorità.

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Devi avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o Vittoria entro 30 giorni da quando ne hai conoscenza.

Per la garanzia "R.C.O.", devi denunciare tutti gli eventi per i quali:

- ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

### SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Devi fare il possibile per evitare e diminuire il danno.

Entro 5 giorni devi avvisare Vittoria o l'Agenzia cui è assegnata la polizza;

Nei 5 giorni successivi devi anche denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo gli eventi di sospetta origine dolosa.

### SEZIONE ASSISTENZA

Devi sempre richiedere l'intervento alla struttura organizzativa (S.O.).

Puoi contattare telefonicamente la S.O. in funzione 24 ore su 24:

- al numero verde: 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
  - al numero: +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.
- Se non puoi telefonare, puoi inviare a MAPFRE ASISTENCIA:
- un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@mawdy.com;
  - un fax al numero: +39 015.259.604.

Devi comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui ti trovi;
- recapito telefonico al quale la struttura organizzativa può richiamarti nel corso dell'assistenza.

Con questa procedura assolvì all'obbligo di avviso (denuncia) di sinistro.

### SEZIONE TUTELA LEGALE

In caso di sinistro devi:

- denunciare l'evento il prima possibile e in via preferenziale a DAS:
  - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 045 8378959 (dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
  - e-mail a: sinistri@das.it
  - posta a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8, 37135 Verona.

Altrimenti puoi denunciare l'evento a Vittoria.

- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

### SEZIONE CYBER RISK

In caso di sinistro, devi:

- contattare subito il servizio di assistenza clienti fornito dalla società specializzata DXC Technology ai numeri:
  - 800.569.678 per chiamate dall'Italia;
  - +39 02.345.444 in caso di chiamate dall'estero.I numeri sono attivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato.
- scrivere:
  - all'indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it
  - entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'evento dannoso.

Assistenza

Sezione Incendio e altri danni ai beni: sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione

<b>diretta/in convenzione</b>	prestati da "Belfor italia S.r.l." – Via Giovanni XXIII, 181 – 21010 Cardano al Campo (VA). <b>Sezione Assistenza:</b> sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "Mapfre Asistencia Italia" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL). <b>Sezione Tutela Legale:</b> sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona. <b>Sezione Cyber Risk:</b> sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione prestati da "DXC Technology" - Via Achille Grandi, 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). <b>Altre Sezioni:</b> non sono previsti interventi di assistenza diretta/in convenzione.
<b>Gestione da parte di altre imprese</b>	<b>Sezione Assistenza:</b> la gestione dei sinistri è affidata a "Mapfre Asistencia Italia" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL). <b>Sezione Tutela Legale:</b> la gestione dei sinistri è affidata a "DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.", Via E. Fermi 9/b – Verona. <b>Sezione Cyber Risk:</b> la gestione dei sinistri è affidata a "DXC Technology" - Via Achille Grandi, 4 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).
<b>Prescrizione</b>	I diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Con riferimento alle garanzie di Responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<b>Pagamento del sinistro</b> <b>SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI</b> Vittoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificata l'operatività della garanzia;</li> <li>• quantificato e concordato il danno;</li> <li>• entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;</li> <li>• paga l'indennizzo all'Assicurato entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'Assicurato).</li> </ul> <b>SEZIONE FURTO E RAPINA</b> Vittoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificata l'operatività della garanzia;</li> <li>• quantificato e concordato il danno;</li> <li>• entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;</li> <li>• paga l'indennizzo all'Assicurato entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'Assicurato).</li> </ul> <b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b> Vittoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificata l'operatività della garanzia;</li> <li>• accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;</li> <li>• ricevuta la necessaria documentazione;</li> <li>• quantificato e concordato il danno;</li> <li>• entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;</li> <li>• paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.</li> </ul> <b>SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE</b> Vittoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificata l'operatività della garanzia;</li> <li>• ricevuta la necessaria documentazione;</li> <li>• quantificato e concordato il danno;</li> <li>• entro 30 giorni invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;</li> <li>• paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.</li> </ul> <b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b> Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• paga l'indennizzo;</li> <li>• o comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.</li> </ul> <b>SEZIONE CYBER RISK</b> Il pagamento avviene con modi e tempi diversi a seconda della garanzia interessata. Per le garanzie di "RIMBORSO SPESE", entro 60 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o

dell'atto di accertamento del danno, Vittoria:

- invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo entro 15 giorni dalla firma di quest'ultimo;
- o comunica all'Assicurato i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'indennizzo.

Per la garanzia "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ" entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro, Vittoria comunica all'Assicurato:

- una proposta scritta di liquidazione;
- i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta di liquidazione, Vittoria:

- invia all'Assicurato l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo entro 15 giorni dalla firma di quest'ultimo.

Per le garanzie di "RISARCIMENTO PER R.C." Vittoria, valutato e concordato il danno, liquida il risarcimento entro 30 giorni ed invia l'atto di transazione e quietanza.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Modalità pagamento</b> Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</li><li>– <b>Frazionamento</b> 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale.</li><li>– <b>Mensilizzazione</b> Nessun aumento del premio.</li><li>– <b>Indicizzazione</b> Le somme assicurate, i massimali, le franchigie, i limiti di indennizzo espressi in euro ed il premio delle garanzie della Sezione:<ul style="list-style-type: none"><li>• "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"</li><li>• "FURTO E RAPINA"</li><li>• "RESPONSABILITÀ CIVILE"</li><li>• "MERCÌ IN REFRIGERAZIONE"</li></ul>sono soggetti a adeguamento in base all'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicato dall'ISTAT.</li></ul>
<b>Rimborso</b>	<p>Se recedi tu o Vittoria, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p> <p>Se recedi da una polizza stipulata mediante tecniche di comunicazione a distanza, Vittoria trattiene la quota parte di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto e ti rimborsa la parte restante.</p> <p>Per le garanzie "EX LEGE N°213/2023" della sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI": tu e Vittoria potete recedere dalla garanzia in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se Vittoria recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.</p> <p>Per la garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE" della sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI": tu e Vittoria potete recedere dalla garanzia in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se Vittoria recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.</p> <p>Per la garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO" della sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI": tu e Vittoria potete recedere dalla garanzia in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se Vittoria recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La polizza può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale. Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno. Giunto alla sua naturale scadenza, ed in assenza di disdetta comunicata da una delle Parti, il contratto prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).</p> <p><b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b></p>
---------------	--

	<p>L'assicurazione opera per i sinistri che insorgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dalle ore 24 del giorno di stipula della polizza, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– procedimento penale;</li> <li>– danni extracontrattuali;</li> <li>– opposizione a sanzioni amministrative;</li> </ul> </li> <li>dopo 60 giorni dalla stipula della polizza (periodo di carenza) negli altri casi.</li> </ul> <p><b>SEZIONE CYBER RISK</b></p> <p>L'assicurazione è prestata nella forma "Claims made".</p> <p>Vittoria copre i sinistri denunciati per la prima volta nel periodo di assicurazione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la richiesta di risarcimento o indennizzo è conseguenza di un attacco informatico avvenuto dopo la data di retroattività indicata in polizza,</li> <li>e</li> <li>il Contraente non è a conoscenza dell'attacco informatico al momento della stipula del contratto.</li> </ul> <p>Se in polizza non è indicata la data di retroattività, allora la stessa coincide con la data di effetto della polizza.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



## Come posso disdire la polizza ?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Se sei Consumatore ed hai sottoscritto il contratto con Vittoria mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del premio.</p> <p>In tal caso devi inviare una richiesta a Vittoria tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;</li> <li>vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.</li> </ul>
<b>Risoluzione</b>	<p>Puoi risolvere il contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ogni anno, con preavviso a Vittoria di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso, <u>in caso di polizza di durata poliennale</u>.</li> <li>esercitando disdetta entro 30 gg dalla scadenza (60 se non sei un consumatore), <u>in caso di polizza annuale con tacito rinnovo</u>.</li> </ul> <p>Inoltre, può risolvere il contratto in caso di modifica del frazionamento da parte di Vittoria.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

### SEZIONI INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Il prodotto è rivolto a imprese:

- che operano nel settore alberghiero;
- e utilizzano per la propria attività fabbricati:
  - situati nel territorio della Repubblica Italiana;
  - costruiti con materiali incombustibili nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne, nelle coperture e coibentazioni.

### SEZIONE FURTO E RAPINA

Il prodotto è rivolto a imprese:

- che operano nel settore alberghiero;
- e utilizzano per la propria attività fabbricati:
  - situati nel territorio della Repubblica Italiana;
  - con pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali quali: vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no).

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Il prodotto è rivolto a imprese:

- che operano nel settore alberghiero;
- e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

### SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Il prodotto è rivolto a imprese:

- che operano nel settore alberghiero;
- utilizzano per la propria attività fabbricati situati nel territorio della Repubblica Italiana;
- e hanno assicurato le merci con garanzie della Sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI".

### SEZIONE ASSISTENZA

Il prodotto è rivolto a imprese:



- che operano nel settore alberghiero;
- e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

#### SEZIONE TUTELA LEGALE

Il prodotto è rivolto a imprese:

- che operano nel settore alberghiero;
- e hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana.

#### SEZIONE CYBER RISK

Il prodotto è rivolto a imprese:

- che operano nel settore alberghiero;
- con sede nel territorio della Repubblica Italiana;
- e che soddisfano tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza informatica:
  - backup dei dati con frequenza almeno settimanale;
  - utilizzo di software anti-malware e firewall;
  - utilizzo di password complesse con aggiornamento almeno trimestrale;
  - reti wireless protette da password e utilizzo tecnologia WPA2;
  - possesso delle licenze dei software installati;
  - utilizzo di sistema operativo periodicamente aggiornato.



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione:

la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 25,02%.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 - email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a>).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="https://www.ivass.it">https://www.ivass.it</a>.</p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</li> <li>b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</li> <li>c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione</li> </ol>

	<p>e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</p> <p>d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://www.giustizia.it">https://www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p><b>Arbitrato</b>  Questo contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.  Tuttavia, il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.  In tal caso tu devi sostenere le spese del tuo Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.  In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria.  Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero verde 800.016611;</li> <li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li> </ul>

**PER QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA MEDESIMA.**